

**Ufficio previdenza**

Via C. Ghiringhelli 7, 6501 Bellinzona

Tel. 091 814 40 61, Fax 091 814 44 22

ipct@ti.ch, www.ipct.ch

Bellinzona, 19 giugno 2017

## **Nuovo diritto del divorzio – modifiche del Regolamento di previdenza dell'IPCT del 17 ottobre 2013 con effetto 1° gennaio 2017**

Con il 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore le nuove disposizioni federali relative al conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio (lo scioglimento dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio).

Il principio di base resta invariato: in caso di divorzio, i diritti previdenziali del 2° pilastro acquisiti durante il matrimonio sono da dividere tra i coniugi. Le principali modifiche sono le seguenti:

- Finora, per il calcolo dei diritti acquisiti durante il matrimonio, faceva stato la data di matrimonio e la data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio. Dal 1° gennaio 2017, non fa più stato la crescita in giudicato della sentenza, ma la data in cui è stata promossa la procedura di divorzio.
- Finora, se uno dei coniugi era già pensionato per vecchiaia o per invalidità e quindi non disponeva più di una prestazione d'uscita da dividere, al coniuge creditore veniva assegnata un'indennità adeguata. Dal 1° gennaio 2017, il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio viene effettuato come segue:
  - Per persone che percepiscono una rendita d'invalidità e che non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento, il conguaglio si basa sulla prestazione d'uscita ipotetica. Essa corrisponde alla prestazione d'uscita alla quale la persona avrebbe diritto in caso di soppressione del diritto alla rendita d'invalidità.
  - Per persone invalide dopo l'età di pensionamento e per persone pensionate per vecchiaia, come base di calcolo farà di principio stato la pensione percepita, la quale a dipendenza del caso sarà divisa tra i coniugi e poi parzialmente assegnata al coniuge creditore.

Queste nuove regole si applicano anche a procedure di divorzio che sono state avviate prima del 1° gennaio 2017 e che erano o sono tuttora pendenti dinanzi a un'autorità cantonale.

Il 19 gennaio 2017 il Consiglio di Amministrazione dell'IPCT ha adattato il Regolamento di previdenza dell'IPCT del 17 ottobre 2013 per tener conto di queste modifiche (nonché di alcune modifiche inerenti alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni che sono pure entrate in vigore con il 1° gennaio 2017).

Le modifiche del Regolamento di previdenza dell'IPCT del 17 ottobre 2013 sono entrate in vigore con effetto 1° gennaio 2017. Queste modifiche e il Regolamento di previdenza dell'IPCT aggiornato possono essere scaricati nella sezione Basi legali/IPCT del nostro sito internet.